

Allegato A (75)

PRINCIPALITA' DELL'ATTIVITA' AGRICOLA.

PARTE I - Determinazione delle ore lavoro per realizzare la condizione di principalità di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a) della l.r. 30/2003

1. PREMESSA

L'imprenditore agricolo che sceglie la condizione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a) della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana) per realizzare la principalità può determinare le ore lavoro occorrenti per l'attività agricola e per le attività agrituristiche con il metodo standard di seguito illustrato o attraverso una documentata dimostrazione.

L'imprenditore agricolo che determina le ore lavoro con una documentata dimostrazione deve quantificare le ore effettive che prevede di impiegare nell'attività agricole e nell'attività agrituristiche, assicurandosi che ogni anno sussista la principalità dell'attività agricola.

2. METODO STANDARD PER LA DETERMINAZIONE DELLE ORE LAVORO NECESSARIE ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA

L'imprenditore agricolo che sceglie di determinare le ore lavoro necessarie per l'attività agricola con il metodo standard applica le tabelle approvate con deliberazione della Giunta regionale e aggiornate con atto della competente struttura della Giunta regionale dove sono indicate le ore lavoro massime determinate per le principali colture ed allevamenti. L'imprenditore dichiara nella relazione di cui all'articolo 7 della legge:

- 1) le caratteristiche produttive dell'azienda;
- 2) che l'azienda è condotta secondo i criteri di ordinaria conduzione agricola;
- 3) che l'azienda è condotta secondo gli eventuali disciplinari di produzione a cui è assoggettata;
- 4) se procede alla trasformazione e/o alla commercializzazione dei prodotti aziendali e in che misura.

Per l'applicazione delle tabelle delle ore lavoro l'imprenditore deve tener conto di quanto segue:

- Occorre presentare/aggiornare, prima della relazione agriturbistica, il piano colturale grafico sul sistema ARTEA.
- Se un ettaro è a coltura promiscua si considerano le ore impiegate nella coltura prevalente. Per le colture ortive ripetute nello stesso anno sulla stessa superficie le ore sono raddoppiate.
- Per la silvicoltura si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio.
- Nei casi in cui il fondo aziendale risulti avere una pendenza media ponderata superiore all'8 per cento le ore previste per le coltivazioni sono incrementate del 10 per cento. La media ponderata deve essere documentata a cura e spese dell'imprenditore richiedente.
- I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta, della legna tagliata oppure del frutto di castagno raccolto.
- I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta, della legna tagliata oppure del frutto di castagno raccolto.
- Nel caso di capi allevati in stalla (escluso brado o semibrado) i valori sono incrementati del 10 per cento per allevamenti in box e del 20 per cento per la stabulazione fissa.
- I valori attribuiti agli allevamenti di bassa corte si applicano solo ad allevamenti con un numero di capi superiore a 50 unità.
- I valori del tempo lavoro relativi a seminativi, oliveti e vigneti sono ridotti del 25 per cento nel caso di terreni condotti solamente nel rispetto delle regole di condizionalità dell'attività minima di cui regolamento (UE) n. 1307/2013.
- Per colture e allevamenti condotti secondo il metodo biologico o con tecniche di produzione

integrata (Agriqualità) i valori indicati nelle tabelle sono incrementati rispettivamente del 20 per cento e del 10 per cento.

- Per le aziende agricole il cui tempo lavoro per l'attività agricola risulti inferiore o uguale a 2.080 ore, i valori indicati indicate nelle tabelle sono incrementate del 10 per cento al fine di considerare l'attività gestionale complessiva dell'azienda. Per le aziende agricole il cui tempo lavoro per l'attività agricola risulti superiore a 2.080 ore e inferiore o uguale a 4.160 ore, l'incremento è del 5 per cento.

- Nel caso in cui, ad un eventuale controllo, l'attività agricola dell'azienda risulti dopo la presentazione della SCIA per attività agrituristica, esercitata in modo non conforme agli eventuali disciplinari di produzione o non condotta secondo i criteri di ordinaria conduzione agricola, i valori indicati nelle tabelle sono, con riferimento alle produzioni non adeguatamente esercitate, ridotte da un minimo del 50 per cento a un massimo del 100 per cento.

Il comune può chiedere alla competente struttura della Giunta regionale la verifica sul permanere dei requisiti in base ai quali è stata avviata l'attività agrituristica, con riferimento a quanto previsto articolo 25, comma 3 della legge.

3. METODO STANDARD PER LA DETERMINAZIONE DELLE ORE LAVORO NECESSARIE ALLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

L'imprenditore agricolo che sceglie di determinare le ore lavoro necessarie alle attività agrituristiche con il metodo standard applica le tabelle approvate con deliberazione della Giunta regionale e aggiornate con atto della competente struttura della Giunta regionale, dove sono indicate le ore lavoro forfettarie per le attività agrituristiche.

Per l'applicazione dei dati di cui alle tabelle si considerano i posti e il periodo di apertura, a prescindere da quanto effettivamente svolto.

PARTE II - Determinazione della produzione standard agricola e delle entrate dell'attività agrituristica per realizzare la condizione di principalità di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) della l.r. 30/2003

1. PREMESSA

L'imprenditore agricolo che sceglie la condizione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) della legge per realizzare la principalità può determinare la produzione standard agricola annua con il metodo standard o attraverso una documentata dimostrazione.

Le tabelle per la produzione standard sono approvate con deliberazione della Giunta regionale e aggiornate con atto della competente struttura della Giunta regionale.

L'imprenditore agricolo che sceglie di determinare la produzione con una documentata dimostrazione deve quantificare la produzione agricola che prevede, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e le entrate dell'attività agrituristica, determinate in base ai prezzi che si prevede di applicare al netto dell'eventuale intermediazione dell'agenzia e al grado di utilizzo delle strutture, provvedendo di anno in anno a verificare la sussistenza della principalità dell'attività agricola con riferimento alle effettive rese e gli effettivi incassi derivanti dall'attività agrituristica.

2. METODO STANDARD PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E AGRITURISTICA

L'imprenditore agricolo che sceglie di determinare la produzione agricola con il metodo standard applica le tabelle approvate con deliberazione della Giunta regionale e aggiornate con atto della competente struttura della Giunta regionale, dove è indicata la produzione standard per le principali colture e allevamenti. L'imprenditore dichiara nella relazione di cui all'articolo 7 della legge:

- 1) le caratteristiche produttive dell'azienda;
- 2) che l'azienda è condotta secondo i criteri di ordinaria attività agricola;
- 3) che l'azienda è condotta secondo gli eventuali disciplinari di produzione a cui è assoggettata;
- 4) se procede alla trasformazione e/o alla commercializzazione dei prodotti aziendali e in che misura.

I valori della produzione agricola calcolati con il metodo standard devono essere confrontati con il reddito standard o entrate presunte derivanti dall'attività agrituristica.

Le entrate presunte per le camere, unità abitative, somministrazione pasti e agricampeggio si

ottengono moltiplicando il prezzo massimo dichiarato dall'imprenditore agrituristico abbattuto del 20 per cento moltiplicato per il numero di posti letto/ tavola/piazzole, moltiplicato per i giorni di apertura e abbattuto del 50 per cento. Per le altre tipologie di attività agrituristica le entrate presunte standard sono calcolate secondo i valori indicati nelle tabelle, moltiplicato per il numero di posti o numero giornate lavoro, moltiplicato per i giorni di apertura e abbattuto del 50 per cento.

Nell'applicazione delle tabelle produzione standard l'imprenditore deve tener conto di quanto segue:

- Occorre presentare/aggiornare, prima della relazione agrituristica, il piano colturale grafico sul sistema ARTEA.
- Se un ettaro è a coltura promiscua si considera la produzione standard relativa alla coltura prevalente. Nel caso in cui sono praticate coltivazioni ripetute, si deve considerare il valore derivante dalla somma delle coltivazioni praticate.
- Per la silvicoltura si considerano le superfici che sono annualmente sottoposte a taglio e manutenzione.
- I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiari di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta, della legna tagliata ovvero del frutto di castagno raccolto.
- I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiari di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta, della legna tagliata oppure del frutto di castagno raccolto.
- I valori attribuiti agli allevamenti di bassa corte si applicano solo ad allevamenti con un numero di capi superiore a 50 unità.
- Per colture e allevamenti condotti secondo il metodo biologico o con tecniche di produzione integrata i valori indicati nelle tabelle sono incrementati rispettivamente del 20 per cento e del 10 per cento.
- Nel caso in cui, ad un eventuale controllo, l'attività agricola dell'azienda risulti dopo la presentazione della SCIA per attività agrituristica, esercitata in modo non conforme agli eventuali disciplinari di produzione o non condotta secondo i criteri di ordinaria conduzione agricola, i valori indicati nelle tabelle sono, con riferimento alle produzioni non adeguatamente esercitate, ridotte da un minimo del 50 per cento a un massimo del 100 per cento.

Il comune può chiedere alla competente struttura della Giunta regionale la verifica sul permanere dei requisiti in base ai quali è stata avviata l'attività agrituristica, con riferimento a quanto previsto articolo 25, comma 3 della legge.

Note

75. Allegato così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R, art. 15.